

“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)” COMUNE DI MONNO

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA.....	2
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	3
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	3
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	3
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA.....	4
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI.....	4
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.....	4
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	5
Art. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	5
Art. 12 – GIORNATA DELLE STRADE PULITE	6
Art. 13 – PERMESSI	6
Art. 14 – CONVENZIONI TRA COMUNE E AZIENDE DI AGRITURISMO, RISTORANTI E RIFUGI.....	7
Art. 15 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI.....	7
Art. 16 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	10
Art. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI	10
Art. 18 – CONVENZIONE PER LAVORI	10
Art. 19 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI.....	11
Art. 20 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI	11
Art. 21 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	11
Art. 22 – VIGILANZA	11
Art. 23 – SANZIONI	12
Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE	12

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Monno.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana di Valle Camonica nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
 - 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
 - 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 L.R. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante dei Piani di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica e del Parco dell'Adamello, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 L.R. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, dei Comuni e delle Unioni, dei Consorzi Forestali, di ERSAF e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e. trattori e macchine operatrici utilizzate per attività agricole e forestali.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il **Comune di Monno**. Qualora il soggetto svolga tale mansione anche per gli altri Comuni, i permessi rilasciati autorizzano al transito su tutte le strade VASP gestite.
- 2) Il Comune:
 - a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) propone gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;
- 3) Il Sindaco vigila sull'applicazione del presente Regolamento.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Comune mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase *"Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente" oppure: "Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente"*.
- 2) Analogamente, il Comune può segnalare la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.

- 4) Il Comune, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei Carabinieri Forestali, della Comunità Montana e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Comune può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa alla Comunità Montana, ai Carabinieri Forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato". Il Comune può emettere apposita ordinanza per limitare il transito su determinate strade ovvero derogare circa il limite massimo.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (Codice della strada);

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Comune non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-

- silvo-pastorali” e B “Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato” e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
- f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) impegnarsi a segnalare senza indugio al Comune o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
 - j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell’art. 4 debbono rispondere al Comune per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell’articolo precedente.
- 2) Il Comune può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale, opere d’arte e manufatti) causati dall’utente, in particolare a garanzia del rispetto dell’eventuale carico massimo trasportabile. L’importo della cauzione viene determinato dal Comune in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall’utente.
- 3) In caso di danni, il Comune incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune, che la effettuerà in base all’effettiva disponibilità economica.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Comune e da esso destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all’organizzazione di eventuali “giornate delle strade pulite” di cui all’art. 12.
- 3) Il Comune si impegna a garantire eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria e per la segnaletica.
- 4) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, per le spese connesse all’attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune può promuovere, in collaborazione con la Comunità Montana, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore. Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade pulite" tutti coloro che ne fanno richiesta. Nel caso di svolgimento di più di una giornata si potrà cedere il diritto al permesso ad altri soggetti.
- 2) Il Comune provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Comune può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, ~~trimestrali~~ o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso **giornaliero**, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo. La Comunità Montana può farsi carico di attivare, per conto dei soggetti gestori, apposita applicazione per il rilascio dei permessi giornalieri, liquidando annualmente gli introiti ai gestori proporzionalmente alla percorrenza della VASP dei singoli Comuni.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Comune, ~~anche tramite sito internet~~, su modello apposito (~~cartaceo o digitale~~), che dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Comune,

e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.

- 7) In occasione del rilascio del permesso, il Comune può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Il permesso può riguardare tutte le strade del Comune o solo alcune di esse o una sola.
- 9) Per la categoria A il permesso potrà essere sostituito dal certificato attestante l'invalidità/disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 e potrà essere utilizzato unicamente per il trasporto del disabile.

ART. 14 – CONVENZIONI TRA COMUNE E AZIENDE DI AGRITURISMO, RISTORANTI E RIFUGI

- 1) Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate. Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello (allegato D) allegato al presente Regolamento. Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data. I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

ART. 15 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Comune può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	✓ Persone diversamente abili e i loro familiari , esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili.	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
B	✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento.	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
C	✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri
D	✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari (e loro ascendenti o discendenti in linea retta e coniugi) o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli); il permesso è valido solo per la strada d'accesso all'immobile	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
D1	✓ Soggetti partecipanti alla "Giornata delle strade"	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
E	✓ Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico di focatico e legnatico sulle proprietà servite dalla strada (il permesso è valido solo per la strada d'accesso al bosco)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo
F	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri

Cate- goria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
G	✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche non finalizzate alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri
H	✓ Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi , da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti.	ALL'OCCORRENZA	2	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri
I	✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso	ALL'OCCORRENZA	2	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri
L	✓ Persone con età superiore ai 65 anni residenti o nativi nel Comune (per i residenti diritto anche al permesso intercomunale)	PERMANENTE	ESENTE	3 automezzi
L1	✓ Persone con età inferiore ai 18 anni in possesso di titolo abilitante alla guida	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
M	✓ Residenti, nativi, proprietari o affittuari di immobili e/o fabbricati situati nel territorio comunale che non hanno effettuato la "Giornata delle Strade"	ALL'OCCORENZA	1	1 automezzo giornaliero 3 automezzi altri
N	✓ Autorizzazioni al transito istituzionali rilasciati dalle Amministrazioni comunali – permesso intercomunale *	ANNUALE	ESENTE	3 automezzi
O	✓ Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.	ALL'OCCORENZA	CONVENZIONE	1 automezzo

* "Per attività ai fini istituzionali, studi, servizi ed interventi in accordo con i Comuni dell'Unione, soggetti che svolgono attività di studio e/o ricerca, esigenze logistiche, turistiche, istituzionali legate alle tematiche di sviluppo del territorio dell'unione. Soggetti e cittadini che hanno contribuito alla valorizzazione delle attività di volontariato, soccorso e supporto alle attività amministrative ed economico professionali, società gestione impianti turistici sul territorio intercomunale".

ART. 16 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Sono gratuiti i permessi per i partecipanti alla "giornata delle strade pulite" o esecutori di lavori ai sensi del successivo art. 18; la partecipazione alla "giornata delle strade pulite" consente il rilascio del permesso gratuito ad un massimo di n. 3 veicoli **valido per tutte le strade del Comune. I cittadini residenti in uno dei comuni dell'Unione di Comuni dell'Alta Valle Camonica, che partecipano alla "giornata delle strade pulite" hanno diritto a richiedere oltre al permesso comunale anche il permesso intercomunale nominativo personale riportante le targhe di massimo n. 3 veicoli.**
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo settimanale	Contributo mensile	Contributo annuale
1	5,00	15,00	25,00	75,00
2	10,00	50,00	150,00	200,00

ART. 17 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal Comune su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 18 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il Comune può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il Comune può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 19 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, comprese eventuali variazioni dei contributi di cui all'art. 16, sono demandate al Comune.
- 2) La Comunità Montana può rilasciare autorizzazioni intercomunali a soggetti che per motivi di lavoro o di ricerca devono transitare su strade di più Comuni.

ART. 20 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune esclusione dei percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla L.R. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), dove il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della L.R. 5/2017;
 - b. nel Parco dell'Adamello, nel Parco dello Stelvio, nelle Riserve Regionali e nel Demanio Regionale.

ART. 21 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dalla Comunità Montana, sentiti il Comune ed il soggetto gestore, secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della L.R. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 22 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della L.R. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 23 – SANZIONI

- 1) L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della L.R. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della L.R. 31/2008¹.
- 2) Il Comune, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che la approva.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**)